Assicurazione per la tutela legale

DIP – Documento informativo precontrattuale di contratti assicurazione danni

Compagnia: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia
con sede in Germania, iscritta al n. I.00062. Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Prodotto: ROLAND Circolazione

Attenzione: Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nell'**offerta personale**, nella **polizza di assicurazione** e nel **Set Informativo** che contiene anche **le condizioni di assicurazione**.

Che tipo di assicurazione è?

Tutela legale per la circolazione stradale

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione vale per tutti i veicoli a motore intestati al contraente o società coassicurate e include i rischi relativi alla conduzione del rimorchio o del semirimorchio trainato dalla motrice assicurata. Assicurati sono il contraente e le eventuali società coassicurate come proprietario o locatario in base a un contratto di leasing, il conducente autorizzato e i passeggeri. L'assicurazione vale solo per i sinistri insorti durante il periodo di validità della polizza e per le seguenti casistiche:

- ✓ la richiesta di risarcimento di danni subiti da persone e/o cose, per condotte illecite di terzi nell'ambito della circolazione stradale;
- ✓ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi a un incidente stradale, anche se il reato è stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino un tasso alcolemico di 1,5 g/l;
- ✓ il ricorso contro il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida in seguito a un incidente stradale;
- ✓ il ricorso contro il ritiro, la sospensione o la revoca della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, purché Il tasso alcolemico non sia superiore a 1,5 g/l;
- ✓ la difesa in procedimenti penali per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime purché il tasso alcolemico del conducente assicurato non abbia superato 1,5 g/l;
- ✓ I sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona dal virus COVID-19, a condizione che l'assicurato venga a conoscenza per la prima volta del sinistro, successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso. Si applica uno scoperto generalmente del 10%, ma non inferiore a €2.000,00.

L'importo massimo (massimale) che generalmente può essere pattuito per ogni caso assicurato è di € 25.000,00 o € 50.000,00
Per quanto concerne l'indicazione dei massimali, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all'**offerta personale**.

In particolare l'assicurazione paga le seguenti spese:

- ✓ il compenso dell'avvocato liberamente scelto e
- ✓ il compenso del perito di parte liberamente scelto nei limiti delle norme vigenti;
- ✓ tutte le spese processuali che il giudice pone a carico dell'assicurato e il contributo unificato;
- ✓ le spese di viaggio del legale per raggiungere la sede del procedimento;
- ✓ le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione o di negoziazione assistita;
- ✓ previa autorizzazione, le spese per accertamenti economici su enti e persone;
- ✓ le spese per la registrazione e per copie della sentenza;
- ✓ le spese per i primi tre tentativi di esecuzione forzata.

Che cosa non è assicurato?

- x Controversie contrattuali con clienti;
- x Controversie con società del gruppo Roland;
- x Controversie tra persone fisiche coassicurate;
- x Vertenze riguardanti diritti d'autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
- x Vertenze di diritto amministrativo, tributario, fiscale e doganale;
- x Vertenze di diritto societario e tra organi societari;
- x Vertenze con agenti/rappresentanti commerciali;
- x Vertenze concernenti comportamenti antisindacali;
- x Vertenze di diritto di famiglia;
- x Vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e qualsiasi Corte internazionale;
- x Sinistri causati con dolo accertato dall'assicurato o connessi a un reato doloso da lui commesso, accertato in qualsiasi modo;
- x Vertenze riguardanti il possesso, la proprietà e la conduzione di veicoli;
- x vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza e Assistenza obbligatoria/di categoria;
- x vertenze in relazione alla compravendita, alla nuova costruzione o all'ampliamento di beni immobili;
- x vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
- x vertenze conseguenti a procedure concorsuali /fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;
- x vertenze inerenti l'acquisto, la vendita, l'affitto o l'usufrutto di aziende;
- x Illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- x I casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- x I casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- x I casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- x I casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI;
- x la difesa in procedimenti penali e per l'opposizione amministrativa, in caso di ritiro della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, sopra alla soglia dello 1,5 g/l di tasso alcolemico.

Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione paga solo fino all'importo del massimale pattuito per il caso;
- ! Possono essere pattuiti scoperti e franchigie che restano a carico del contraente;
- ! La Compagnia non soddisfa pretese dell'Assicurato che sono prescritte;
- ! La retroattività non opera se il Contraente sia venuto a conoscenza, in qualsiasi modo, della reale o presunta infezione di una persona dal virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto.
- ! L'assicurazione non paga sanzioni, ammende e pene pecuniarie.

Dove vale la copertura?

✓ In Europa ad esclusione di territori dove siano in corso guerre, insurrezioni o rivoluzioni.

Che obblighi ho?

Prima della stipulazione del contratto, Roland deve essere informata in modo veritiero e completo sul rischio assicurato.

Se questo rischio subisce una variazione significativa nel corso della durata del contratto, ROLAND deve esserne avvertita tempestivamente.

Il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l'assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni.

Quando e come devo pagare?

Quando:

Il premio deve essere pagato anticipatamente per l'anno assicurativo (o per il semestre in caso di accordo per pagamenti semestrali). Salvo patti diversi, il pagamento deve sempre avvenire entro i primi 30 giorni dall'inizio del periodo assicurativo.

Come:

Il premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Roland o all'agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Inizio:

Se il premio viene pagato entro 30 giorni dalla decorrenza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza e, se non pattuito diversamente, si rinnova tacitamente di anno in anno. Solo per controversie di natura contrattuale, la garanzia inizia tre mesi dopo il primo giorno di decorrenza dell'assicurazione.
Se la presente polizza subentra senza interruzione di continuità a una precedente, vengono coperti i sinistri insorti durante la precedente polizza.

Fine:

L'assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza pattuito in polizza o alle ore 24 del giorno di scadenza annuale per la quale è stata data la disdetta. Per un minimo di due anni dopo la fine (tre se il contratto durava più di tre anni), l'assicurato può ancora denunciare sinistri che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione finisce anticipatamente se cessa il rischio assicurato e l'Assicuratore ne viene informato. In questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio netto non goduta. Dopo ogni sinistro le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. Anche in questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio lordo non goduta.

Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdettata dal Contraente tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedite entro 60 giorni prima della scadenza.